



GUN. 21/25

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 15.10.2025 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara BALDANZI Fabio, segnalazione relativa alla gara denominata "1^ Prova Istituzionale 1^ Cat. AOSTA" disputata dal 06.10.25 al 12.10.25;
- nel predetto referto si segnalava un atteggiamento irrispettoso del giocatore CELIA Massimo, ove veniva riferito che: "[omissis] mi ha offeso pesantemente dandomi della tesa di cazzo e del testa di merda [omissis]".

Considerato che:

- l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo





competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare";

- l'art. 59 del vigente Regolamento di Giustizia, relativo all'istituto della recidiva: "[omissis] chi dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento [omissis] fino alla metà a) se la nuova infrazione è della stessa indole; b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente [omissis] qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà [omissis] La contestazione della recidiva è comunque obbligatoria [omissis]";
- il sig. CELIA Massimo è stato attinto da provvedimento disciplinare gun 4/2025 del 13.03.2025 per fatti della medesima indole perpetrati nei confronti del medesimo Direttore di Gara BALDAMAZI Fabio
- gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara ed alla presenza di numeroso pubblico.
- l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]";
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione





necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara "Prova Istituzionale 1^a Cat. AOSTA" disputata dal 06.10.25 al 12.10.25, denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte del predetto atleta che già nel corso del corrente anno ha avuto sanzioni per fatti simili.

L'atleta CELIA Massimo è soggetto recidivo che ha dimostrato di non volere rispettare minimamente i regolamenti federali e le più basilare norme di comportamento.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta citata in narrativa, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di un ufficiale di gara.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 33 su riportato.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 25 e 33 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 42 - 44 - 45 - 46 - 59 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà, aumentata la pena in relazione della contestata recidiva ex art. 59 Reg. Giust.:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 44 - 59 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore CELIA Massimo al pagamento dell'ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della FISBB





- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 - 59 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi tre il giocatore CELIA Massimo a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato CELIA Massimo la sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta CELIA Massimo nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta CELIA Massimo di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.





Così deciso in Alba il 24 ottobre 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

Sede legale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 12705480965

Sede operativa Biliardo: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)
segreteriabiliardo@fisbb.it – Tel. 0270002609

Sede operativa Bowling: Via F. Antolisei, 6 – 00173 Roma (RM)
segreteriabowling@fisbb.it – Tel. 063311705



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA PARALIMPICA
riconosciuta dal
COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI